

ORIGINALE

23950-2017

Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

REVOCATORIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 1203/2015

Dott. SERGIO DI AMATO

- Presidente - Cron. 23950

Dott. DANILO SESTINI

- Consigliere - Rep. C.I.

Dott. MARCO ROSSETTI

- Consigliere - Ud. 20/04/2017

Dott. GABRIELE POSITANO

- Rel. Consigliere - CC

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 1203-2015 proposto da:

MA , **BA** , elettivamente domiciliati
in ROMA, VIA VARRONE 9, presso lo studio dell'avvocato
FRANCESCO VANNICELLI, che li rappresenta e difende
unitamente agli avvocati DANIELE NICHOLAS BOSCHI,
CINZIA DI LUCIA giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrenti -

contro

EQUITALIA NORD SPA **X** , in persona del legale
rappresentante pro tempore, considerata domiciliata ex
lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato
SIEGFRIED BRUGGER unitamente all'avvocato JAKOB BALDUR

Ricorrente obbligato al versamento
superiore del contributo integrativo

2017

971

BRUGGER giusta procura in calce al controricorso;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 155/2014 della CORTE D'APPELLO

di TRENTO, depositata il 13/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. *hoy*

GABRIELE POSITANO;

CASSAZIONE.net

Rilevato che:

con atto di citazione notificato il 12 giugno 2011 Equitalia Nord SpA conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Rovereto, **AB** e **AM**

chiedendo che venisse dichiarata l'inefficacia dell'atto di trasferimento dell'autovettura Bmw Serie 7, da **AB** ad **AM**, allegando che, a fronte di un debito di oltre euro 300.000 verso l'Erario, **AB** avesse recato pregiudizio alle ragioni del creditore cedendo la proprietà del veicolo con un atto avvenuto pochi giorni dopo la notifica del preavviso di fermo amministrativo, nella consapevolezza, da parte di entrambi i convenuti, che tale negozio avrebbe arrecato pregiudizio agli interessi del creditore. Si costituivano in giudizio i convenuti, formulando eccezioni di rito e contestando, nel merito, i presupposti della pretesa;

Il Tribunale di Rovereto, con sentenza pubblicata il 19 dicembre 2012, accoglieva la domanda. Avverso tale decisione proponevano atto di appello, notificato il 5 giugno 2013, il soccombenti insistendo per la nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'articolo 164 n. 4 c.p.c. attesa l'omessa precisa indicazione dei crediti per i quali risultava promossa l'azione, l'insussistenza del presupposto del *consilium fraudis* in considerazione del modesto valore del veicolo rispetto al presunto credito ed il divieto di doppia presunzione utilizzato dal Tribunale per ritenere sussistente tale presupposto;

con sentenza pubblicata il 13 maggio 2014 la Corte d'Appello di Trento respingeva l'impugnazione, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese di lite. Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione **AB**

e **AM** sulla base di due motivi. Resiste in giudizio Equitalia Nord S.p.A. con controricorso. I ricorrenti depositano memoria.

Considerato che:

con il primo motivo i ricorrenti deducono, ai sensi dell'articolo 360, n. 4, c.p.c., la nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'articolo 164, 4 comma, c.p.c. per violazione dell'articolo 163, nn. 3 e 4 c.p.c. e conseguente nullità delle sentenze di merito, poiché nell'atto di citazione non era presente alcuna indicazione precisa circa la qualità di creditore in capo ad Equitalia, con ciò non

consentendo di individuare i crediti, al fine di consentire di identificare l'effettivo ente pubblico creditore delle somme pretese dall'attore;

la censura è inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché con la stessa si deduce in maniera specifica un profilo di nullità relativa all'insufficienza di elementi idonei ad identificare il credito ed il creditore a tutela dei quali l'agente della riscossione, concessionario del relativo servizio, avrebbe agito attraverso l'azione revocatoria, senza trascrivere il contenuto dell'atto di citazione e i successivi atti necessari a definire il *thema decidendum* in primo grado e ad individuare i profili oggetto di censura. Il motivo è inammissibile, altresì, perché i ricorrenti non si confrontano con la decisione adottata dalla Corte territoriale riproponendo, quasi negli stessi termini, il motivo di appello relativo alla nullità dell'atto di citazione senza contestare le specifiche argomentazioni del giudice di secondo grado che ha rilevato che i crediti erano perfettamente individuati tramite le cartelle di pagamento, regolarmente notificate, con la trascrizione dei relativi ruoli;

con il secondo motivo deducono, ai sensi dell'articolo 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'articolo 2729 c.c. e dell'articolo 116 c.p.c. riguardo all'inammissibilità della prova fondata sulla cd. doppia presunzione, rilevando che la Corte territoriale ricava la prova della *scientia damni* da una serie di presunzioni semplici e non da presunzioni legali;

con il terzo motivo lamentano la violazione delle medesime disposizioni sotto il profilo dell'inadeguatezza delle presunzioni poste a sostegno della decisione impugnata, riferite a presunzioni semplici e non legali, come il profilo relativo alla convivenza tra le odierne parti ricorrenti, dal quale la Corte desume la conoscenza da parte della **M** delle vicende patrimoniali anche risalenti del **B** ;

le censure possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse e sono inammissibili per difetto di specificità, poiché non colgono nel segno. Infatti, i ricorrenti non contestano il primo elemento noto posto a sostegno della decisione e cioè "il fatto che, per come ammesso dagli stessi convenuti, essi erano al tempo dei fatti legati da un rapporto di convivenza di

natura sentimentale" e neppure l'altro dato oggettivo e cioè la quasi contestualità tra l'atto di vendita e la notifica del fermo amministrativo, da cui l'ulteriore presunzione fondata sulla massima di esperienza secondo cui "in una coppia legata da vincolo sentimentale di convivenza i soggetti della relazione comunichino reciprocamente circostanze che riguardano la vita in comune". Tali corrette deduzioni non possono essere superate dal dato assolutamente evanescente secondo cui **AM**, avendo fatto ingresso in Italia nell'anno 2008, non poteva essere a conoscenza di circostanze della vita personale e patrimoniale di **AB** relative agli anni precedenti;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza, dandosi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17: "Quando l'impugnazione, anche incidentale, e' respinta integralmente o e' dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta e' tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice da' atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso".

P.T.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in € 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13. Così deciso il 20 aprile 2017

Il Presidente

5

Il Funzionario Giudiziario
INNOCENZO BATTISTA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi **12 OTT 2017**

Il Funzionario Giudiziario
INNOCENZO BATTISTA